

Legittimità dello split payment confermata dalla giurisprudenza

Dopo il "via libera" Ue, il TAR Lazio ribadisce anche la compatibilità del regime con il principio di neutralità dell'IVA

/ Emanuele GRECO e Simonetta LA GRUTTA

Il TAR del Lazio, con sentenza n. [121](#) depositata il 7 gennaio 2016, ha ribadito la legittimità della disciplina dello "split payment" di cui all'[art. 17-ter](#) del DPR 633/72, introdotta nell'ordinamento dalla legge di stabilità 2015.

Il tribunale amministrativo è stato adito per l'annullamento del decreto attuativo in materia di "scissione dei pagamenti" (DM [23 gennaio 2015](#)) e della circolare n. [1/2015](#) dell'Agenzia delle Entrate, che ha fornito chiarimenti sull'applicazione della norma.

Il ricorrente – un consorzio di imprese aggiudicatario di un appalto da parte della Regione Veneto – non potendo addebitare l'IVA in rivalsa al proprio committente, invocava la disapplicazione dell'intera disciplina di "split payment", ritenendola **incompatibile** con la direttiva [2006/112/CE](#) in materia di IVA e con gli [artt. 289](#) e [291](#) del TFUE, relativi all'adozione delle direttive comunitarie e al recepimento delle stesse da parte degli Stati membri della Ue.

La decisione dei giudici, in favore dello speciale sistema di assolvimento dell'IVA per le operazioni nei confronti della Pubblica Amministrazione, si fonda in primo luogo sull'avvenuto rilascio della misura di **deroga** da parte del Consiglio dell'Unione europea (decisione n. [1401](#) del 14 luglio 2015) ai sensi dell'[art. 395](#) della direttiva 2006/112/CE, fissando il Consiglio espressamente l'applicabilità della disciplina "a decorrere dall'1° gennaio 2015".

Tanto meno può essere sostenuto che il meccanismo dello "split payment" continui a risultare incompatibile con la direttiva 2006/112/CE anche in presenza della relativa autorizzazione comunitaria, in quanto meccanismo caratterizzato da una "evidente finalità **antievvasiva e antielusiva**", essendo volto a "rendere effettivo l'incasso dell'IVA" nelle forniture alla P.A.

Inoltre, la disciplina assume efficacia "anche **anteriore** alla prescritta autorizzazione del Consiglio prevista dall'[art. 395](#) della direttiva CE", derogando al principio comunitario di certezza del diritto, essendo lo scopo dello speciale sistema impositivo rappresentato da un "interesse pubblico concreto e consistente".

Secondo i giudici, nella fattispecie, vale l'[art. 297](#), paragrafo 2 del TFUE, in base al quale "le decisioni che non designano i destinatari sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea e (...) entrano in vigore alla data da essi stabilita". Per cui, considerato che la decisione del Consiglio Ue non designa dei destinatari esattamente individuati, ma produce effetti nei con-

fronti di una generalità di soggetti, la decisione medesima assume **carattere retroattivo**.

Efficacia anche anteriore all'autorizzazione Ue

La sentenza del TAR del Lazio conferma, inoltre, la compatibilità del sistema di "split payment" con il principio di **neutralità** dell'IVA, non riconoscendo una disparità di trattamento tra i soggetti fornitori della P.A. rispetto a coloro che non operano nei confronti della P.A.

L'argomentazione dei giudici in questo caso è meno convincente, affermando che, a prescindere dal fatto che le operazioni siano rese alla P.A. piuttosto che a un soggetto di diritto privato, "l'importo dell'IVA (...) deve essere comunque versato all'Erario".

Né, ritengono i giudici, che le disposizioni siano in contrasto con il principio comunitario di proporzionalità. Rileva, al riguardo, l'eccessivo "VAT gap" (percentuale di scostamento tra IVA dovuta e IVA riscossa) dello Stato italiano, stimato dalla Commissione europea intorno al 30%, nonché il fatto che la speciale disciplina ha **efficacia limitata** nel tempo (fino al 31 dicembre 2017) e nel campo di applicazione.

Interessanti sono anche le conclusioni con riferimento alla compatibilità dello split payment con l'altra misura antifrode prevista in materia di IVA, vale a dire il **reverse charge**. Per quanto la *ratio* dei due meccanismi impositivi sia comune, il reverse charge – per sua propria natura confinato alle operazioni B2B – non può applicarsi alle forniture rese alle P.A. nel proprio ambito istituzionale, essendo queste ultime "del tutto comparabili ai consumatori finali".

Resta da rilevare, da ultimo, che il legislatore nazionale è di recente intervenuto, con legge di stabilità 2016, nel settore dei **consorzi**, estendendo il meccanismo del reverse charge ([art. 17](#) comma 6 lett. *a-quater*) alle prestazioni di servizi resi dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio di appartenenza, laddove il consorzio sia aggiudicatario di una commessa nei confronti di un ente pubblico e fatturi in regime di split payment.

L'efficacia di questa disposizione (come avvenuto, a suo tempo, per le norme in materia di split payment), tuttavia, rimane subordinata al rilascio di una misura di **deroga** alla direttiva 2006/112/CE, da parte del Consiglio Ue.